

GARANZIA CONVENZIONALE E GARANZIA LEGALE a cura dell'Avv. Assunta Brunetti

Il titolo III della parte IV del codice del consumo è rubricato **'Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo'**.

Un qualsiasi bene di consumo è coperto da una garanzia legale prevista dalla legge. È possibile che alla garanzia legale si aggiunga una garanzia convenzionale o commerciale rilasciata ad esempio dal venditore o dal produttore.

La garanzia convenzionale non può ledere i diritti spettanti al consumatore in forza di quella legale ma solo determinarne un ampliamento.

Le due garanzie hanno contenuti diversi e, con ogni probabilità, possono essere attivate secondo modalità differenti. Ad esempio, se la garanzia convenzionale non è rilasciata dal venditore, quest'ultimo non è obbligato ad apprestare i relativi interventi.

GARANZIA LEGALE

La garanzia legale di conformità dipende dal contratto di vendita: il venditore garantisce che il bene venduto è conforme al contratto. Se tale conformità non sussiste, il venditore ha l'obbligo di provvedere alla riparazione, sostituzione finanche alla riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.

La garanzia legale può essere fatta valere solo dall'acquirente-consumatore nei confronti del venditore poiché essa deriva dal contratto di vendita. Proprio perché 'legale' le caratteristiche di tale garanzia sono stabilite dalla legge.

OGGETTO DELLA GARANZIA LEGALE

Oggetto della garanzia legale è la conformità del bene di consumo al contratto di vendita. In base all'art. 129 del codice del consumo, i beni di consumo sono conformi al contratto se coesistono le seguenti circostanze:

- a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
- d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

DA NOTARE

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto, non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza, o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore (art. 129, comma 3 del codice del consumo);

il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni d'installazione (art. 129, comma 5 del codice del consumo).

DIRITTI DEL CONSUMATORE DERIVANTI DALLA GARANZIA LEGALE

In base all'art. 130 del codice del consumo, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

DURATA DELLA GARANZIA LEGALE

L'art. 132 del codice del consumo disciplina i termini ai quali è soggetta la garanzia legale. Sul punto occorre fare chiarezza tra termine di durata della garanzia e termine di decadenza.

Il termine di durata della garanzia legale è di 24 mesi dalla consegna del bene.

Il legislatore ha previsto altresì un termine di decadenza di due mesi dalla scoperta del difetto: entro tale termine il consumatore deve denunciare il difetto al venditore. In mancanza, decade dal diritto alla garanzia legale.

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

GARANZIA CONVENZIONALE O COMMERCIALE

La garanzia convenzionale o commerciale non dipende dal contratto di vendita, ha una vita autonoma, tant'è che può essere fatta valere anche dal soggetto al quale, eventualmente, il primo acquirente rivenda il bene. È una garanzia che segue il bene di consumo. Proprio perché 'convenzionale' le caratteristiche di tale garanzia sono individuate dalle parti e non dalla legge. Invero, nella maggior parte dei casi è il soggetto che la rilascia a determinarne il contenuto, il termine, le modalità attraverso le quali farla valere.

In ogni caso, trattandosi di una garanzia facoltativa, essa non può ledere i diritti spettanti al consumatore in virtù della garanzia legale ma solo provocarne un ampliamento. Da questo punto di vista, se la garanzia convenzionale costituisce per il consumatore una tutela ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge, per il soggetto che la concede può tramutarsi in uno strumento di promozione del prodotto.

Il legislatore ha comunque disciplinato taluni profili della garanzia convenzionale. Ad esempio, l'art. 133 del codice del consumo stabilisce che l'oggetto della garanzia, gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre devono essere indicati in modo chiaro e comprensibile. Inoltre, il consumatore ha diritto di ottenere la garanzia per iscritto o altro supporto a lui accessibile.